

Corte di Cassazione, Sezione TRI civile

Sentenza 13 gennaio 2016, n. 385

Integrale

Plusvalenze e minusvalenze - Rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni - Rilievo decisivo della redazione della perizia giurata di stima - Assoggettamento all'imposta sostitutiva - Perfezionamento dell'iter procedimentale - Preclusione della revoca delle dichiarazioni - Annullamento della sentenza impugnata

Integrale

Plusvalenze e minusvalenze - Rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni - Rilievo decisivo della redazione della perizia giurata di stima - Assoggettamento all'imposta sostitutiva - Perfezionamento dell'iter procedimentale - Preclusione della revoca delle dichiarazioni - Annullamento della sentenza impugnata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio - Presidente

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

Dott. GRECO Antonio - Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere

Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 155-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in calce;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 63/2007 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 01/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito per il ricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Toscana n. 63/29/07, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, veniva accolto il ricorso delle contribuenti (OMISSIS) e (OMISSIS) contro un provvedimento di diniego di rimborso dell'imposta per la rivalutazione dei terreni di proprietà', Decreto Legge n. 335 del 2003, ex articolo 6 bis fondato sul presupposto che la scelta di usufruire dell'agevolazione fiscale fosse irrettabile.

La CTR esprimeva che le contribuenti avevano, in un primo tempo, deciso di avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge n. 448 del 2001, articolo 7 provvedendo a versare le prime due rate dell'imposta sostitutiva prima del pagamento della terza, mentre, successivamente avevano ritenuto che l'operazione non era conveniente, onde non avevano completato il procedimento instaurato ed avevano chiesto il rimborso di quanto versato con le prime due rate.

Il Giudice di secondo grado, confermando la statuizione del primo giudice, qualificava la dichiarazione delle contribuenti di avvalersi delle agevolazioni fiscali come mera dichiarazione di scienza, non avente valore confessorio:

la scelta sarebbe dunque diventata irrevocabile solo al momento dell'alienazione dei terreni, non essendo prevista dalla legge una previsione espressa di irrevocabilità, con conseguente carattere indebito del pagamento già effettuato e diritto al rimborso in capo alle contribuenti. Le contribuenti hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione della Legge n. 448 del 2001, articolo 7 e Decreto Legge n. 335 del 2003, articolo 6 bis conv. nella Legge n. 47 del 2004, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la CTR abbia erroneamente affermato la possibilità per le contribuenti di modificare la scelta originaria di avvalersi dell'agevolazione fiscale di cui alla Legge n. 448 del 2001, articolo 7 ed ottenere il rimborso delle imposte versate sulla base della dichiarazione integrativa presentata. Il motivo è fondato.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 81 (ora 67), comma 1, lettera c) e c-bis), per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 5 ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del valore così definito - attraverso il versamento, entro il 16 dicembre 2002, dell'intero importo o, nel caso di rateizzazione, anche della sola prima rata - sicché, a seguito di tale manifestazione unilaterale di volontà del contribuente, portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, si produce l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, non più unilateralmente revocabile (Cass. 3410/2015).

Orbene nel caso di specie, essendo già intervenuto, oltre alla dichiarazione di definizione agevolata Legge n. 47 del 2004, ex articolo 6 bis delle contribuenti ed alle perizie giurate anche il pagamento delle prime due rate, l'iter procedimentale si era perfezionato, risultando pertanto privo di efficacia il successivo ripensamento delle contribuenti essendo loro preclusa la revoca della dichiarazione ed il rimborso delle somme già versate.

La sentenza della CTR va dunque cassata e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo delle contribuenti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso introduttivo delle contribuenti.

Condanna le contribuenti in solido alla refusione delle spese dell'intero giudizio, che liquida quanto al presente giudizio in 5.000,00 euro per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito, e, quanto ai gradi di merito, rispettivamente in 800,00 euro per il primo grado e 1.200,00 euro per il grado di appello, per compensi, oltre spese prenotate a debito.